

La distorsione propagandistica del processo democratico.

I rischi di una partecipazione inconsapevole

CHIARA SARGIOTTA

(Dottoranda di ricerca in Diritto Comparato e Processi di Integrazione, Cultore della materia in Scienza e filosofia politica, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*)

Abstract

Il contributo si pone come obiettivo quello di esaminare le attuali dinamiche del processo democratico con particolare riguardo alla torsione, in senso propagandistico, del dibattito pubblico. Vengono presi in esame due fattori principali: l'utilizzo *sui generis* dell'istituto referendario da un lato e la progressiva emozionalizzazione del discorso politico, dall'altro. In entrambi i casi, lo scopo è quello di evidenziare il mutamento delle strutture cognitive, linguistiche e relazionali tra classe politica e cittadini, in grado di alterare, tra l'altro, la comune percezione della realtà. Queste considerazioni ci consentono di inquadrare la democrazia non come dato dovuto ma come continua conquista storica che, in quanto tale, va preservata perché fragile, delicata e, per questo, manipolabile. Questa trasformazione rischia di consolidare una progressiva compressione dello spazio di libertà intellettuale dell'individuo esponendo la democrazia a forme di spettacolarizzazione della dialettica parlamentare che riducono le potenzialità di partecipazione consapevole e aprono lo spazio ad affascinanti suggestioni tipiche della democrazia diretta.

The article aims to challenge the current dynamics of the democratic process, in particular for what concerns the wringing of the public debate, in a propaganda sense. Two main factors are investigated: the sui generis employment of referendum questions, on one hand, and the progressive emotionalization of the political discourse on the other. In both cases, the aim is to draw attention to the alteration of the cognitive, linguistic and relational structures between the citizens and the political class, which is able to alter the common perception of reality. These considerations allow us to frame democracy not as something to

be taken for granted, but rather as a historical continuous achievement which must be preserved, being it delicate, fragile and, as a result, manipulable. This transformation risks consolidating a progressive compression of individual intellectual freedom, thus exposing democracy to the threats of spectacularization of the parliamentary dialectic, which potentially harm informed participation and pave the way for the fascinating suggestions typical of direct democracy.

Sommario: 1. Premessa 2. Un utilizzo *sui generis* dell'istituto referendario 3. La recente esperienza referendaria: brevi cenni 4. L'immediatezza del linguaggio politico...nell'era del digitale 5. Conclusioni.

1. Premessa

«(...) con il passar del tempo, autorità suprema nei delitti contro la musica divennero i poeti, senza dubbio dotati di temperamento poetico ma, ignoranti di ciò che è giusto e legittimo in fatto di arte (...) ingenerarono nel pubblico comune un falso concetto delle leggi che governano la musica e l'ardire d'essere capaci di esprimere giudizi. E così le platee da mute divennero loquaci, quasi fossero competenti per dire ciò che in arte è bello oppure no, e ad un'aristocrazia musicale venne sostituendosi una volgare *teatrocraxia*. Ad ogni modo, se una tal democrazia si fosse mantenuta nei limiti della musica e fosse stata composta da uomini liberi, il fatto non sarebbe stato poi tanto grave, ma presso di noi ha preso oggi le mosse dalla musica la comune opinione che tutti sanno tutto e un generale disprezzo delle leggi, cui ha fatto seguito sfrenata libertà»¹.

Le suggestioni prodotte dalla citazione di Platone, inducono a riflettere sull'andamento delle attuali dinamiche del sistema democratico con particolare riguardo ai profili di disfunzione individuabili nella complessa relazione tra cittadino e decisione pubblica². La democrazia, se svuotata della sua robusta ossatura istituzionale, rischia di diventare una mera messinscena³ idonea

¹ La citazione è tratta da Platone, *Le Leggi*, Libro III, in F. ADORNO (a cura di), *Dialoghi politici e Lettere*, Milano, 2013. L'A. con il termine *teatrocraxia* intende identificare il governo di coloro che, nella musica come nella politica, favoriscono la falsa apparenza immediata alla conoscenza autentica e ben fondata, esito di una cattiva educazione e sintomo di una degenerazione politica.

² Mi permetto di rimandare, sul tema, ad un mio recente lavoro, C. SARGIOTTA, *Il rapporto ermeneutico tra cittadino e risoluzione pubblica. La persona come valore del processo democratico*, in *Iura & Legal Systems*, 2022, 3.

³ Si richiama, in questa sede, la relazione che il Professore Gustavo Zagrebelsky ha tenuto nella conferenza dal titolo "Democrazia, scena o messinscena" il 26 settembre 2013, in occasione del Festival del diritto. L'intervento è disponibile interamente *on line* al seguente link <https://www.radioradicale.it/scheda/391320/democrazia-scena-o-messin-scena>.

ad esaltare l'aspetto più «scenografico»⁴ del rapporto fra eletti ed elettori rispetto alla «forza della competenza e dell'esperienza politica»⁵. Viene, in questo modo, depotenziata quella «cultura partecipante»⁶ sulla quale è stata fondata l'architettura disegnata dai Padri Costituenti. La circolarità del processo democratico si basa, infatti, sulla traduzione - da parte della rappresentanza politica - delle istanze provenienti dalla società civile in prodotti normativi che fanno della partecipazione popolare il fattore primigenio della democraticità del sistema. Il riferimento è a quegli elettori che si considerano potenzialmente impegnati nella costruzione del processo decisionale e che si difendono dalla possibilità di «essere consumatori passivi di opzioni politiche che non hanno contribuito a delineare»⁷. Questa profonda cultura istituzionale poggia però su una necessaria educazione alle pratiche democratiche al fine di scongiurare quella deriva *teatrocratica*, per tornare alla metafora di Platone, che comprime la libertà intellettuale dell'individuo nel suo essere cittadino ed espone ad una pericolosa distorsione e spettacolarizzazione propagandistica del processo democratico.

Il Parlamento è «il luogo in cui si tenta, in qualche modo, di ridurre ad unità i dispersi brandelli di un pluralismo troppo disarticolato»⁸, è la sede privilegiata per la ricomposizione di quegli interessi particolari e collettivi che, attraverso la dialettica tra maggioranza e opposizione, diventano l'espressione di una visione legislativa capace di dare risposte concrete e progettare assetti sociali possibili. Alla deliberazione in quanto tale si accompagna l'obbligo di rendicontazione, nel senso di rendere conto, dare una spiegazione pubblica, una motivazione ragionata a quei soggetti che, attraverso il meccanismo elettorale, hanno legittimato l'esercizio del potere legislativo da parte dei parlamentari. Questo però implica un processo di riflessione, di discernimento che generi nuove forme di appartenenza⁹. Il problema nasce se a prevalere è «la presunzione

⁴ P. GIORDANO, *La forma di governo parlamentare e le sue diverse forme*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, 2021, 3.

⁵ *Ibidem*

⁶ Si v., N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, Roma, 1995, 19.

⁷ A. CESARO, *L'utile idiota. La cultura nel tempo dell'oclocrazia*, Milano-Udine, 2020, 16.

⁸ M. LUCIANI, Art. 75 - *Il referendum abrogativo*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 2005.

⁹ Sul concetto di appartenenza, si v., N. URBINATI, *Democrazia in-diretta. Le nuove sfide della rappresentanza*, Milano, 2013. L'A. parla di appartenenza come «forma (..) che è

di competenza di coloro che ritengono di poter trattare in pubblico argomenti e materie di cui sanno poco (...) identificando il discorso pubblico con l'uso di strategie persuasive, spesso grossolane pur se efficaci e di sicura presa sul δῆμος (popolo)»¹⁰. D'altronde la responsabilizzazione della classe politica non si esaurisce nel discorso in Aula ma nel suo rapporto con i cittadini: è il modo in cui il potere viene esercitato a proporre un modello di democrazia più o meno conforme a quello costituzionale.

Saranno analizzati, nel presente contributo, alcuni significativi esempi di questa tendenza propagandistica del linguaggio democratico, in grado di alterare, tra l'altro, la comune percezione della realtà. Queste considerazioni ci consentono di inquadrare la democrazia non come dato dovuto ma come continua conquista storica che, in quanto tale, va preservata perché fragile, delicata e...manipolabile¹¹. Per queste ragioni la democrazia appare in crisi tutte le volte in cui non riesce a riconoscersi nei moduli sui quali nel tempo è stata costruita proprio perché sistema in divenire bisognoso di ricodificare sé stesso tenendo fede a quei valori che ne costituiscono il *quae dat esse rei* (ciò che le permette di esistere).

2. Un utilizzo sui generis dell'istituto referendario

Un esempio emblematico, nell'economia dei nostri ragionamenti, è certamente quello del referendum¹² o meglio dell'utilizzo che di

politica ed è totalmente artificiale, autonoma e persino opposta alle varie identità o collocazioni sociali e culturali delle persone”, intendendola caratteristica della democrazia che viene decisa ed eteroimposta per la salvaguardia dell'equilibrio istituzionale. Riprende Nadia Urbinati sviluppando questo concetto anche G. PAROTTO, *Il corpo mediale tra democrazia diretta e rappresentativa*, in *Going digital? Citizen participation and the future of direct democracy*, Basilea, 2020, 180 ss.

¹⁰ P. GIORDANO, *La forma di governo parlamentare e le sue diverse forme*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, cit.

¹¹ Su queste ultime aggettivazioni del regime democratico, si rimanda ad una lettura di G. ZAGREBELSKY, E. MAURO, *La felicità della democrazia. Un dialogo*, Roma-Bari, 2012.

¹² Per un inquadramento teorico del tema, si rinvia a G.M. SALERNO, voce *Referendum*, in *Enciclopedia Diritto*, vol. XXXIX, Milano, 1988; P. BARILE, *Referendum*, in *Enciclopedia Italiana*, IV appendice, XXVIII, 976, App. II, 11, 1981, 674; E. BETTINELLI, L. BONESCHI, *Referendum, ordine pubblico, Costituzione*, Milano, 1978; E. DE MARCO, *Contributo allo studio del referendum nel diritto pubblico italiano*, Padova, 1974; M. BATELLI, *Le istituzioni di democrazia diretta*, in P. CALAMANDREI, C. LEVI (a cura di), *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, Firenze, 1950.

esso è stato fatto nella storia repubblicana¹³, specie degli ultimi anni¹⁴.

Si tratta del più importante strumento di democrazia partecipativa previsto nel nostro ordinamento, ispirato al principio di identità tra governanti e governati e per questo, bisognoso di forme di regolazione dirette a favorirne l'integrazione nel sistema rappresentativo¹⁵ e a salvaguardare la genuina espressione della volontà popolare¹⁶ da derive plebiscitarie. Si ricordi, per mere finalità di completezza nella trattazione, che - stando a quanto stabilito dalla Carta Fondamentale - sono previsti quattro diverse tipologie di referendum: referendum costituzionale, referendum abrogativo, referendum consultivo e referendum abrogativo o consultivo di leggi o provvedimenti amministrativi regionali¹⁷. La vocazione partecipativa, senza intermediazione, rende, come si cercherà di ricostruire, lo strumento servente al cd. *mito del popolo sovrano* che funge da «trappola simbolica capace di bloccare sul nascere ogni possibile rivolta contro l'ordine costituito»¹⁸.

¹³ Cfr. A. BARBERA, A. MORRONE, *La Repubblica dei referendum*, Bologna, 2003. Gli Autori, al netto della ricostruzione storica, fanno leva sulla forza del referendum come motore del cambiamento sociale, stante il naturale e diretto coinvolgimento della cittadinanza al processo decisionale.

¹⁴ Si rimanda, per una panoramica esaustiva sul tema, ad un recentissimo lavoro del Professore Andrea Morrone, *La Repubblica dei referendum. Una storia costituzionale e politica (1946-2022)*, Bologna, 2022.

¹⁵ Gli strumenti di democrazia diretta vanno configurati «alla luce di una interpretazione unitaria della trama costituzionale ed in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa delineato dal dettato costituzionale», Corte costituzionale sentenza n. 199 del 2012. Sul difficile innesto dello strumento referendario nella tessitura costituzionale, si v., C. Mezzanotte, R. NANIA, *Referendum e forma di governo*, in *Democrazia e diritto*, 1981, *passim*; nello stesso senso, si v., A. DI GIOVINE, *Referendum e sistema rappresentativo: una difficile convivenza*, in *Foro italiano*, 1979.

¹⁶ Già in seno al dibattito in Assemblea Costituente, l'on. Moro parlava del referendum come stimolo per una «evoluzione della coscienza pubblica», si vedano gli Atti dell'Assemblea Costituente, II Sottocommissione, 16 ottobre 1947 disponibili *on line* al sito <https://archivio.camera.it/patrimonio/main-page/assemblea-costituente-1946-1948>.

¹⁷ Per uno studio delle diverse tipologie di referendum, si rimanda alla consultazione di manuale classici di diritto pubblico che tengano conto dell'innesto dello strumento sul sistema rappresentativo, si v., a titolo meramente esemplificativo, P. CARETTI, U. DE SIERVO, *Diritto costituzionale e pubblico*, Torino, 2020.

¹⁸ Si v., P. BELLINI, *Mito, ideologia e prassi della democrazia diretta. Un'indagine esplorativa*, in A. BRANBLI, G. VALE, *Going digital? Citizen participation and the future of direct democracy*, Basilea, 2020, 85.

Il referendum, per sua stessa natura, è un istituto giuridico intrinsecamente connotato da politicità perché politici sono i quesiti che vengono sottoposti alla cittadinanza. Il problema nasce dalla distorsione del rapporto mezzo/fine che lo caratterizza, quando, cioè, ad essere messo sotto pressione è il complesso rapporto tra legislatore popolare e legislatore rappresentativo¹⁹. Se guardiamo all'aspetto funzionale e, quindi, al referendum come mezzo di partecipazione diretta, noteremo un suo utilizzo disfunzionale tutte le volte in cui lo strumento diventa una "via di fuga", un latente canale di deresponsabilizzazione della classe politica incapace di dirimere, in Assemblea, il dibattito sorto intorno a temi complessi. Se consideriamo, invece, il fine ultimo del referendum, cioè demandare, senza filtri, la decisione ai cittadini su materie avvertite come sensibili sul piano sociale, allora qualificheremo come disfunzionale il suo utilizzo meramente propagandistico da parte della classe politica. Questa contaminazione di mezzi e fini si riverbera sulla formazione della pubblica opinione, sugli spazi riservati all'informazione e alla comunicazione, anche di massa, che rischia di orientare le scelte senza un'adeguata educazione, finendo così per trasformare il referendum in un «progetto politico da realizzare *extra moenia Parlamenti*»²⁰. L'approccio poc'anzi descritto irrigidisce - anacronisticamente - lo scontro tra democrazia diretta e indiretta²¹ e tradisce, in parte, lo spirito dei Costituenti²². D'altronde è bene ricordare - abbandonandoci, sia pure con prudenza, al fascino della patologia - che «la democrazia diretta è sempre destinata a entrare in contraddizione con ogni liberalismo politico (...). Essa può imporre il comando effettivo sull'intera popolazione solo a condizione di sopprimere ogni dissenso, in modo da trasformare progressivamente ciascuno in un

¹⁹ Cfr. A. CHIMENTI, *Storia dei referendum, Dal divorzio alle consultazioni elettorali*, Bari, 1999.

²⁰ P. CARNEVALE, *I rischi dell'utopia della c.d. democrazia diretta*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, 2020, 1, 4.

²¹ Per una riflessione netta su questi temi, E. GROSSO, *Democrazia rappresentativa e democrazia diretta nel pensiero di Norberto Bobbio*, in *Rivista AIC*, 2015, 4.

²² P. CARNEVALE, *I rischi dell'utopia della c.d. democrazia diretta*, cit. Si rimanda, altresì, alla lettura di un interessante scritto del Professore Massimo Luciani che mette in guardia da un inquadramento del referendum come istituto di democrazia diretta in senso stretto, ritenendolo il risultato di una superficiale approssimazione del linguaggio politico. L'A. si mostra a favore della più attenuata dizione di strumento di democrazia partecipativa, ritenendola più coerente alle specificità dell'istituto e agli equilibri costituzionali. Si v., quindi, M. LUCIANI, *"Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale"*, intervento alla Tavola Rotonda AIC, Roma, 1° marzo 2019, in *Osservatorio Costituzionale*, 2019, 1-2.

cieco servitore della volontà generale, in un essere privo di pensiero che agisce nella totale sottomissione alla volontà di chi effettivamente gestisce il potere e desidera, sempre, l'approvazione unanime da parte di soggetti privi del più elementare senso critico»²³. Questa impostazione dommatica è testimoniata già dalle vicende, che negli anni Settanta, determinarono l'attivazione dello strumento referendario (l. 352 del 1970)²⁴. Si ricordi, infatti, che lo scetticismo²⁵ del Legislatore fu placato, a quei tempi, da mere ragioni di opportunità politica dell'allora partito di maggioranza relativa (D.C.): rivitalizzare il referendum avrebbe consentito di sottoporre al vaglio diretto dei cittadini la neonata legge sul divorzio, espressione di una difficile gestazione politica a causa dello scontro tra le più disparate concezioni ideologiche sullo scioglimento del matrimonio²⁶. Si tratta però, in questo caso, di concepire il referendum come alternativa alla decisione politica nelle Aule parlamentari, una concezione che si allontana da quel sistema composito costituzionale all'interno del quale lo strumento referendario è chiamato a svolgere una funzione complementare nel dialogo tra cittadino e istituzioni politiche.

3. La recente esperienza referendaria: brevi cenni

Se dovessimo comparare tutti i quesiti referendari che sono stati sottoposti alla cittadinanza negli ultimi cinquanta anni ci renderemo conto che essi sono accomunati da una ricercata complessità nella formulazione e da un tentativo di tecnicizzarne il contenuto, anche con riguardo alle materie prescelte per la chiamata alle urne. La possibilità, per il cittadino, di riconoscersi all'interno del sistema istituzionale nel quale è chiamato ad operare dipende anche dalla chiarezza del linguaggio attraverso cui un certo contenuto politico viene proposto. La chiarezza linguistica è l'espressione di un procedimento di acquisizione cognitiva e di rielaborazione dei

²³ P. BELLINI, *Mito, ideologia e prassi della democrazia diretta. Un'indagine esplorativa*, cit., 90. Sulla reale pericolosità della democrazia diretta, si v., dello stesso autore, *Democrazia diretta e democrazia rappresentativa*, in P. BELLINI, F. SCIACCA, E. S. STORACE (a cura di), *Simboli, Politica e Potere. Scritti in onore di Claudio Bonvecchio*, Milano, 2018, 31-40.

²⁴ Per una ricostruzione dei fatti, si v. A. CHIMENTI, *Storia dei referendum*, cit., 20 ss.

²⁵ Si v., E. BETTINELLI, *Referendum abrogativo e riserva di sovranità*, in *Politica del diritto*, 1975, 309.

²⁶ Cfr. A. CHIMENTI, *Storia dei referendum*, cit.; AA. VV., *Divorzio e referendum*, Bologna, 1972, 25 ss.; S. GALEOTTI, F. LIGI, G. OLIVERO, F. SANTORO PASSARELLI, *Indissolubilità del matrimonio e referendum popolare. Atti del convegno*, Milano, 1970.

contenuti, le cui modalità di proposizione condizionano la forza e l'efficacia del rapporto tra rappresentanti e rappresentati. La consapevolezza del linguaggio e delle sue sfumature costituisce, da sempre, uno strumento nelle mani del potere per il controllo delle masse²⁷. La potenza della parola e del suo utilizzo ha piegato e modellato la storia, raccontata attraverso molteplici prospettive la cui sola comparazione restituisce verità agli eventi. Queste considerazioni valgono non soltanto per le scienze narrative ma anche per le scienze tecniche e cioè per quelle scienze che fanno del sapere tecnico il loro elemento costitutivo.

Questa opacità nella scrittura dei quesiti referendari è ravvisabile - da ultimo - nel referendum con il quale la storia repubblicana è stata chiamata a confrontarsi lo scorso 12 giugno 2022, quello sulla giustizia²⁸. Senza voler entrare nel merito dei contenuti e rimanendo su uno studio di tipo sistemico, appare chiaro che l'oscurità della formulazione referendaria e la disomogeneità dei temi selezionati comprimono, in maniera piuttosto pericolosa, il tasso di democraticità del contenuto politico di atti che dovrebbero, per definizione, essere accessibili ai cittadini affinché essi siano messi nelle condizioni di esprimere la propria opinione con convinzione e consapevolezza. All'eccessivo tecnicismo della materia non è infatti corrisposta un'adeguata campagna di educazione della cittadinanza. Il problema è però a monte, è nella scelta di ricorrere al referendum «per dirimere questioni che, pur appartenendo in modo inequivocabile al territorio della legislazione parlamentare, le forze politiche rappresentate in Parlamento non hanno menomamente la capacità di affrontare e risolvere. In questo modo, il ricorso al popolo funge impropriamente da strumento surrogatorio (e deresponsabilizzante) della rappresentanza politica, capovolgendo il paradigma del meccanismo rappresentativo che carica l'onere decisionale sulle spalle del rappresentante in luogo del rappresentato»²⁹.

Se da un lato il referendum appare un tentativo di deresponsabilizzazione da parte della classe politica, dall'altro, si pone come

²⁷ Cfr. G. ORWELL nella traduzione di A. TOZZI, *Il potere e la parola. Scritti su propaganda, politica e censura*, Prato, 2021.

²⁸ Per un approfondimento, nel merito, dei quesiti referendari rinvio allo speciale caricato sul sito del Governo italiano al seguente link <https://dat.interno.gov.it/elezioni/speciale-referendum>.

²⁹ P. CARNEVALE, *I rischi dell'utopia della c.d. democrazia diretta*, cit., 8.

strumento privilegiato per il proseguimento della dialettica fra i partiti politici fuori dalle Aule parlamentari³⁰. A seconda delle dinamiche contingenti, la consultazione popolare è divenuta uno strumento polifunzionale, in grado di sfuggire all'etichetta classica di «contropotere»³¹ rispetto agli organi rappresentativi. Lo scontro tra forze politiche ha iniziato a sovrapporsi e, per certi versi, a sostituirsi ai contenuti del referendum: si crea, cioè, una sorta di personalizzazione del referendum da parte dei partiti politici. Questo *modus operandi* ha ingenerato e continua a generare confusione nel cittadino che finisce per dare un voto meramente politico che prescinde dall'autonoma convinzione che esso possa avere su quella determinata materia.

Basti richiamare, a titolo meramente esemplificativo il referendum costituzionale del 2016, la cd. Riforma Renzi-Boschi³² che divenne un terreno sul quale le forze politiche fecero una vera e propria “campagna elettorale”, non a caso, la vittoria del “no” portò alla caduta, o meglio, alle dimissioni del Governo Renzi. Esempio ancor più recente quello relativo al referendum costituzionale, meglio definito referendum confermativo, con il quale il 20 settembre 2020 venne chiesto di approvare il testo della legge costituzionale concernente le modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari³³. Anche in quella circostanza il dibattito politico, che avrebbe

³⁰ Si vedano, sul tema, le suggestioni di In questo senso, E. DE MARCO, *Il referendum uno strumento ormai spuntato?* in *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, Torino, 2010; nello stesso modo A. CARIOLA, *Referendum abrogativo e giudizio costituzionale. Contributo allo studio di potere sovrano nell'ordinamento pluralista*, Milano, 1994; G. AMBROSINI, *Referendum*, Torino, 1993, 26, il quale ricorda il significativo intervento dell'on. Einaudi, che vedeva nel referendum un «organo di conservazione di tutto ciò che è tradizionale, a cui gli abitanti tengono e che invece molte volte gli uomini politici (...) vogliono distruggere».

³¹ S. FOIS, *Il referendum come «contropotere» e garanzia nel sistema costituzionale italiano*, in AA. VV., *Referendum, ordine pubblico, Costituzione*, Milano, 1982; allo stesso modo, si v. C. LAVAGNA, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino, 1985.

³² Per un approfondimento sul tema, si vedano, a titolo esemplificativo, M. VILLONE, *La Riforma Renzi-Boschi: Governo forte, Costituzione debole*, in *Costituzionalismo.it*, 2016, 1; T. G. BARBIERI, *La Revisione costituzionale “Renzi-Boschi”: note sparse sul procedimento di approvazione e sul capo vi («disposizioni finali») della stessa in OsservatorioSullefonti.it*, 2016, 1; M. MANDATO, *La riforma che verrà. Conseguenze, criticità e auspici all'indomani del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Brevi considerazioni a partire da alcuni Volumi riguardanti il d.d.l. di revisione costituzionale Renzi-Boschi*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, 2016, 3.

³³ Per una ricostruzione sui temi della riforma, si v., per tutti, S. CURRERI, *Gli effetti della riduzione del numero dei parlamentari sull'organizzazione e sul funzionamento delle Camere*, in *federalismi.it*, 2020, 10.

dovuto educare le coscienze dei cittadini, si trasformò in un feroce scontro tra le lotte politiche desiderose di portare il risultato a casa in un senso o nell'altro. In quella circostanza, ancor più significativa, fu la questione di legittimità intorno al cd. election day³⁴, cioè la concentrazione in un'unica data delle scadenze elettorali che maturano nell'arco di uno stesso anno, un principio introdotto, in via generale, dall'art. 7 del d.l. 98/2011. In particolare il 20 e 21 settembre si votò contestualmente per il referendum costituzionale confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari; per le elezioni suppletive di due senatori nei collegi uninominali della Regione Sardegna e Veneto; per le elezioni amministrative e quelle per il rinnovo di alcuni Consigli regionali. Il decreto-legge n. 26 del 2020 aveva posticipato, in via eccezionale, alla luce della crisi pandemica in atto, i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il 2020 e anche il referendum costituzionale era stato rinviato con decreto-legge n. 18 del 2020.

La scelta di abbinare la votazione referendaria a quella per le elezioni suppletive, regionali e amministrative disposta con DPR del 17 luglio 2020, sollevò non poche perplessità che giunsero sino alla Corte Costituzionale. I rilievi discendevano dalla diversa natura della votazione sul referendum costituzionale rispetto a quella propria delle elezioni politiche, regionali o amministrative, il cui accorpamento del voto avrebbe inevitabilmente comportato il rischio di contaminazione dell'istituto di democrazia diretta/partecipativa con le consultazioni elettorali finalizzate, invece, all'esercizio della democrazia rappresentativa. La Corte costituzionale con ordinanza 195 del 2020 diede, tuttavia, il suo lascia passare, dichiarando inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Comitato promotore della consultazione referendaria sul testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari». Sullo sfondo il silenzio del legislatore sul tema che non consente di individuare un divieto di concentrazione del voto referendario con le elezioni politiche. Questi argomenti ci consentono di sostenere il tema da

³⁴ Si vedano, sul tema, M. PLUTINO, *Esiste un divieto di accorpamento, e in generale di abbinamento, dei referendum costituzionali alle elezioni?* in *Nomos. Le attualità del diritto*, 2020, 1; A. CELOTTO, *Giusto rinviare il referendum costituzionale, sbagliato accorparlo ad elezioni regionali*, in *La Stampa*, 5 marzo 2020; P. CARNEVALE, *Ma la data di svolgimento del referendum costituzionale è davvero liberamente disponibile?* in *Costituzionalismo.it*, 2005, 1.

cui siamo partiti, cioè l'utilizzo distorsivo dello strumento referendario all'interno del sistema costituzionale. Si tratta di una prassi pericolosa proprio alla luce dell'attuale instabilità che connota la nostra forma di governo parlamentare e che inevitabilmente sta indebolendo gli estremi del rapporto tra cittadini e istituzioni pubbliche. Particolarmente suggestiva, ai fini dei nostri ragionamenti, «sembra l'immagine di un *tronco*, costituito dalla struttura rappresentativa, sul quale si innestano *rami* partecipativi. In questa distribuzione di ruoli gli elementi partecipativi hanno, quindi, una funzione di rafforzamento, di ulteriore legittimazione della rappresentanza. Ma è necessario limitare le modalità di *innesto*, poiché *troppa audacia distruggerebbe il tronco, e troppa cautela lascerebbe sterili i rami*^{35,36}.

4. L'immediatezza del linguaggio politico...nell'era del digitale

Proseguendo nell'analisi di alcuni dei fattori che stanno contribuendo alla torsione, in senso propagandistico, del processo democratico spostiamo l'attenzione su un dato che riguarda più strettamente le strutture del linguaggio politico: la continua ricerca dell'immediatezza a fronte di uno spostamento del dibattito pubblico sulla "piazza" virtuale³⁷. In realtà, le riflessioni costruite intorno allo strumento referendario e al suo utilizzo hanno acceso la spia circa il progressivo mutamento delle strategie di comunicazione perseguite dall'attuale classe politica, certamente condizionata dall'irrompere del digitale.

Appare, tuttavia, opportuno partire da alcune necessarie premesse. La parola, come già precedentemente si ricordava, è *lo strumento attraverso cui è possibile formalizzare il mondo, esprimere linguisticamente la*

³⁵ Cfr. U. ALLEGRETTI, *Verso una nuova forma di democrazia: la democrazia partecipativa*, in *Democrazia e diritto*, 2006.

³⁶ S. FAGA, *Il vincolo referendario. Analisi del rapporto tra il referendum abrogativo e la legge ordinaria*, Tesi di dottorato di ricerca in "Diritto Costituzionale", relativa agli anni 2009-2011, disponibile interamente *on line* su <https://iris.unife.it/bitstream/11392/2388798/1/695.pdf>.

³⁷ Si vedano, a titolo esemplificativo, M. MEYEN, M. THIEROFF, S. STRENGER, *Mass Media Logic and The Mediatization of Politics. A theoretical framework*, in *Journalism Studies*, 2014, 15 (3); D. JOSHI, E. ROSENFIELD, *MP Transparency, Communication Links and Social Media: A Comparative Assessment of 184 Parliamentary Websites*, in *The Journal of Legislative Studies*, 2013, 19 (4).

conoscenza, quale percezione e apprendimento della molteplicità dell'esistente. La parola consente di dare una veste alla realtà, di codificare un linguaggio attraverso cui sia possibile comunicare, dialogare, e quindi, riconoscersi³⁸. In tal senso, all'interno di una comunità politico-istituzionale, l'affidamento semantico³⁹ esprime proprio la capacità di fare affidamento su un sistema linguistico attraverso il quale gli individui siano in grado di appartenersi in uno spazio e in un tempo definiti. La costruzione di una "rete" all'interno della quale, invece, le categorie di spazio e tempo non conoscono confini, ha annullato quella distanza che, da sempre, costituisce un perimetro essenziale per la riflessione e la ponderazione, in particolare, delle deliberazioni nei processi decisionali⁴⁰. D'altronde «lo spazio ci racconta i modi di determinazione della realtà, ed un mutamento dello spazio antropologico è sempre anche un mutamento delle gerarchie di potere»⁴¹, un cambiamento, cioè, «degli strumenti di comprensione e controllo dell'azione politica»⁴². Questa tendenza all'iperconnessione ha, difatti, progressivamente messo sotto pressione le strutture intermedie, di raccordo tra la società civile e le istituzioni democratiche nella convinzione che fossero, in qualche modo, sacrificabili a fronte di una già conclamata crisi del sistema dei partiti⁴³ e di una dislocazione dell'istanza rappresentativa verso nuovi centri di interesse (*lobby*)⁴⁴.

³⁸ Le suggestioni sulle potenzialità della parola e sui suoi risvolti sono tratti da N. IRTI, *Riconoscersi nella parola*, Napoli, 2020.

³⁹ *Ibidem*

⁴⁰ Lo spunto è di Nadia Urbinati che parla di presenza fisica nella partecipazione politica come fattore necessario nella salvaguardia del sistema democratico. Cfr. N. URBINATI, *Democrazia in-diretta*, cit. Le riflessioni vengono riprese e ulteriormente sviluppate da F. RICCI, *Luoghi e non luoghi di partecipazione politica nell'agorà digitale: simulacri e virtualità delle istituzioni*, in *Going digital? Citizen participation and the future of direct democracy*, Basilea, 2020, 202.

Si v. anche, sulla concezione della rete come canale diretto tra politici e cittadini, C. COPERNICH, *Le campagne elettorali al tempo della networked politics*, Roma-Bari, 2017.

⁴¹ M. ARCHETTI, *Lo spazio ritrovato. Antropologia della contemporaneità*, Roma, 2002.

⁴² F. RICCI, *Luoghi e non luoghi di partecipazione politica nell'agorà digitale: simulacri e virtualità delle istituzioni*, cit.

⁴³ Per una ricostruzione del tema, si rimanda S. STAIANO, G. FERRAIUOLO, A. VUOLO (a cura di), *Partiti politici e dinamiche della forma di governo*, Napoli, 2020; F. LANCHESTER, *Dallo Stato partito allo Stato dei partiti. E ora?* Padova, 2019; S. CURRERI, *I partiti politici in Italia*, in *federalismi.it*, 2018, 23 10 ss.; S. STAIANO, *La forma di governo italiano. Permanenza e transizione*, in *Osservatorio Costituzionale*, 2018, 2, 1-8.

⁴⁴ Sul punto, si v., per tutti, U. RONGA, *La rappresentanza degli interessi nel procedimento legislativo*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, 2019, 1. Per un approfondimento sul tema,

Nella narrazione novecentesca il partito era custode di diverse visioni del mondo, oggi, invece, sembra rincorrere - in maniera piuttosto disordinata - emotività e facili entusiasmi sempre più mutevoli di una “società liquida”⁴⁵, sintomo di un processo di “deconsolidamento”⁴⁶ che sta caratterizzando la democrazia contemporanea. L’emozionizzazione del discorso politico⁴⁷, proprio perché legato agli umori della cittadinanza, rischia di rendere miope il processo democratico perché

schiacciato nel presente e privo di prospettive⁴⁸ per il futuro. L’immediatezza politica diventa, in questo scenario, una forma atecnica di comunicazione che svilisce le potenzialità dell’interlocutore (cittadino), le sue possibilità di instaurare un contraddittorio e, quindi, di esprimere un dissenso⁴⁹ strutturato e ragionato, esito di una profonda comprensione e rielaborazione degli indirizzi proposti dalla politica. Autorevole dottrina⁵⁰ ha individuato proprio nel decadimento culturale una delle possibili cause di degenerazione della forma di stato democratica, espressione di una catastrofe ermeneutica che ha messo in discussione la stessa relazione tra rappresentanti e rappresentati nei termini in cui, oggi, la conosciamo. La politica, stando a queste riflessioni, ha iniziato a ricercare strutture linguistiche e conoscitive sempre più semplicistiche, prive di orizzonti di senso ulteriori che restringono, inevitabilmente, il margine di partecipazione consapevole del cittadino/elettore.

Si pensi, ad esempio, all’utilizzo dell’algoritmo dei *social media* da parte delle forze politiche, soprattutto come strumento di campagna elettorale⁵¹. Gli algoritmi non consentono solo di prevedere le scelte e i gusti dell’utente ma creano la cd. «*filter bubble*»⁵², cioè una

si v. dello stesso Autore, *La legislazione negoziata. Autonomia e regolazione nei processi di decisione politica*, Napoli, 2018.

⁴⁵ Si vedano, sul tema, le suggestioni del sociologo Z. BAUMAN (trad. di S. MINUCCI), *Modernità liquida*, Bari, 2011.

⁴⁶ Si v. sul punto D. PALANO, *La democrazia diretta e la Bubble Democracy*, in *Going digital? Citizen participation and the future of direct democracy*, Basilea, 2020, 160.

⁴⁷ C. LOMBARDO, M. P. FAGGIANO, R. GALLO, *Le campagne digitali del M5S 2018-2019. Dalla squadra al leader?* in *Democrazia e diritto*, 2019, 1.

⁴⁸ Si v., sul punto, C. LOMBARDO, *L’ordine del discorso politico*, Roma, 2018.

⁴⁹ Cfr. G. M. CHIODI, *Tacido dissenso*, Torino, 1990.

⁵⁰ A. CESARO, *L’utile idiota. La cultura nel tempo dell’oclocrazia*, cit.,

⁵¹ Sul rapporto tra tecnologia, comunicazione e potere, si rimanda a due interessanti letture: G. ZICCARDI, *Tecnologie per il potere. Come usare i social network in politica*, Milano, 2019; M. CASTELLS, *Comunicazione e potere*, Milano, 2009, 73 ss.

⁵² L’espressione è stata coniata da Eli Pariser che, come è noto, ha fortemente con-

bolla che filtra le informazioni provenienti dal mondo esterno, facendo arrivare fino a noi solo ciò che si conforma alle nostre opinioni (...) ovviamente anche politiche»⁵³. Si tratta di una strategia di profilazione della “rete” che rinchiude il soggetto in una «*echo chamber* (camera dell’eco) all’interno della quale le nostre convinzioni non possono far altro che rafforzarsi»⁵⁴. Non è un caso che questo tipo di comunicazione, basata sull’istantaneità e sulla policontestualità della “rete”, guardi proprio al contagio emotivo come auspicabile fonte di maggiore consenso perché in grado di plasmare «sciami digitali (...), vittime della manipolazione di abili demagoghi e incapaci di distinguere il vero dal falso»⁵⁵.

Si ispirano alla stessa *ratio* anche le suggestioni tipiche della democrazia diretta che hanno trovato nel digitale una nuova possibilità di espressione. Basti pensare, per citare un esempio, alla piattaforma Rousseau usata dal M5S per raccogliere il gradimento degli elettori intorno alle scelte di *policy* perseguite dal movimento nell’attuazione dell’agenda politica. Una mera indicizzazione dei pareri favorevoli o contrari - che non si propone preliminarmente di educare i cittadini ai temi - realizza, tuttavia, come unico obiettivo, quello di rivendicare consensi e innescare meccanismi diretti di legittimazione del potere politico.

5. Conclusioni

Riavvolgendo le fila dei ragionamenti svolti nel presente contributo, sembra possibile sostenere che solo la consapevolezza del sistema e delle sue implicazioni consentono di dominarne la complessità e di scongiurare - riprendendo la metafora di Platone citata in apertura - quella deriva *teatrocratica* che spinge verso forme di spettacolarizzazione lontane dall’autenticità del processo decisionale. L’attuale emergenza democratica è, quindi, un dato di cui prendere atto, riconducibile alla più ampia crisi del parlamentarismo italiano⁵⁶ e alla crescente instabilità che connota la forma di

tribuito alla campagna elettorale di Barack Obama, proprio perché profondo conoscitore delle dinamiche della rete. Si rimanda, in questa sede, ad un suo saggio, *The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You*, Londra, 2011.

⁵³ D. PALANO, *La democrazia diretta e la Bubble Democracy*, cit., 170.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ *Ibidem*, 158.

⁵⁶ Si vedano, per tutti, A. MORRONE, *Crisi del parlamentarismo e iniziative, in federalismi.it*, 2019, 3; V. LIPPOLIS, *Un parlamento sotto attacco e in crisi di identità, in federalismi.it*, 2019,

governo parlamentare⁵⁷. Non a caso il fascino proveniente dalla democrazia diretta e la disregolazione emotiva del linguaggio politico - utilizzati come palliativi sociali - sembrano colmare, da un lato, quel disagio democratico avvertito dai cittadini nella partecipazione alle procedure democratiche e, dall'altro, l'assenza di una capacità di progettazione normativa chiara, coerente ed efficace da parte del Legislatore nazionale. Queste pratiche allontanano la democrazia da quelle procedure che rappresentano le forme e i limiti posti all'esercizio della sovranità popolare sanciti all'art. 1 della Costituzione. Se la morfologia del discorso politico si allontana dalla garanzia della mediazione, intesa come capacità di esaltare le potenzialità del confronto tra i cittadini e le istituzioni pubbliche, allora si annullano le possibilità di una partecipazione consapevole al processo democratico e, quindi, le aspettative di dare una direzione precisa all'attività di *policy*⁵⁸.

In questo contesto, considerare il cittadino come un valore⁵⁹, un fine e non come semplice strumento per l'ottenimento del consenso, sembrerebbe essere il primo passo per la ricomposizione del modello democratico. Significherebbe, cioè, adottare una prospettiva di valorizzazione della persona all'interno dell'ordinamento giuridico che guardi alla figura del cittadino come motore primigenio del sistema. La distorsione propagandistica del processo democratico rappresenta, al contrario, un ostacolo alla conservazione dell'assetto democratico perché ne mette in discussione gli equilibri costituzionali e svuota di significati il dibattito pubblico.

3; S. STAIANO, *La forma di governo italiana. Permanenza e transizione*, in *Osservatorio costituzionale*, 2018, 2.

⁵⁷ Si v. U. RONGA, *Parlamento, rappresentanza politica, forma di governo. La lezione di Errico Presutti nell'Università di Napoli*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, 2022, 1; S. STAIANO, *A partire dal fondamento. Sulla forma di governo parlamentare italiana e sui suoi detrattori*, in *federalismi.it*, 2021, 29.

⁵⁸ E.S. STORACE, *Potere e linguaggi della politica nell'epoca della post-verità. Riflessioni a partire da Alessandro Passerin D'Entrèves e Michel Foucault*, in F. SCIACCA (cur.), *Immaginario politico e simbolica del potere*, Milano 2020, 245-246

⁵⁹ Si v. C. SARGIOTTA, *Il rapporto ermeneutico tra cittadino e risoluzione pubblica. La persona come valore del processo democratico*, in *Iura & Legal Systems*, 2022, 3, 1 ss.